

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
GIUNTA COMUNALE  
del 08/10/2020 n. 148**

**COPIA**

**Oggetto: *Fondo di Solidarieta a favore di cittadini residenti a Scandicci.  
Individuazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi e  
rimodulazione del modello di domanda***

---

Il giorno 8/10/2020 alle ore 15:20 in Scandicci nell'apposita sala posta nella sede comunale, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco, Sandro Fallani.

***PRESENTI i Sigg.ri:***

- *Fallani Sandro*
- *Giorgi Andrea*
- *Anichini Andrea*
- *Ndiaye Diye*
- *Franceschi Andrea*
- *Lombardini Barbara*
- *Palomba Ivana*

***ASSENTI i Sigg.ri:***

- *Sereni Claudia*

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Landi.

*...Omissis...*

## LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs, 267/2000;

Vista la conforme proposta di deliberazione PDGC n. 158/2020 presentata dal Dirigente del Setytore n. 1 – Servizi alla Persona, dott. Simone Chiarelli;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Andrea Franceschi, competente per materia;

Richiamati:

- l'art. 69 dello Statuto Comunale;
- l'art. 29 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari approvato con deliberazioni consiliari nn. 442/1990 e 58/1991;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04.02.2020 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 . Lgs. 118/2011) e Piano Triennale degli incarichi di collaborazione 2020-2022 (art. 3 c. 55 L. 24 dicembre 2007, n. 244)";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 07.02.2020 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (art.169 del D.Lgs.267/2000) - parte finanziaria"
- il D.Lgs. 267/2000.
  
- Richiamata la disposizione del Sindaco atto n. 390/2020 del 27.08.2020 con la quale viene attribuita, a partire dal 01/09/2020 e fino alla nomina del nuovo dirigente del Settore 1 "Servizi alla Persona", la direzione di tale settore ad altro personale dipendente con qualifica dirigenziale, individuato nel Dott. Simone Chiarelli, dirigente del Settore 2 "Servizi Amministrativi";

Confermata la sopra richiamata disposizione con successivo atto del Sindaco n. 394 del 01/10/2020 "Conferimento incarichi dirigenziali e attribuzione delle competenze al personale dell'area della dirigenza";

Premesso che nel 2010 l'amministrazione comunale ha istituito un Fondo di Solidarietà, a seguito di uno specifico accordo con le Organizzazioni Sindacali territoriali, con l'intento prioritario di supportare famiglie e singoli cittadini in difficoltà economica e di contrastare i disagi provocati dalla riduzione del potere di acquisto determinata dalla contrazione o dalla perdita di lavoro;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 13/08/2012 che, adeguandosi alla situazione storico-sociale del territorio, indicava le Linee Guida per l'assegnazione di contributi a valere sul Fondo di Solidarietà a favore dei cittadini residenti a Scandicci ;

Vista la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 23/10/2012 avente per oggetto "Rettifica delibera Giunta Comunale n. 137 del 13/08/2012" con la quale si è provveduto a modificare l'elenco di tipologie di spesa rimborsabili approvato con deliberazione n. 137/2012 riportando le seguenti: rette nido e servizi prima infanzia, tariffe mense e trasporti scolastici, tasse scolastiche o universitarie, affitto, rate mutuo, utenze e spese mediche, altre spese documentate/documentabili, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti per tale finalità;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 13/10/2015 con oggetto "Fondo di Solidarietà a favore di cittadini residenti a Scandicci. Rilettura Linee Guida per l'assegnazione dei contributi e individuazione composizione della commissione di valutazione";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 22/05/2018 con oggetto "Fondo di Solidarietà a favore di cittadini residenti a Scandicci. Individuazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi e composizione della commissione di valutazione";

Ritenuto di confermare che le richieste di contributo debbano essere valutate da un'apposita commissione e che il contributo da erogare al beneficiario debba riguardare la copertura di spese documentabili;

Considerato che attraverso la suddetta delibera, valutata la profonda disomogeneità delle situazioni riconducibili alla crisi economica e alle sue evoluzioni nel tempo, è stato consentito l'accesso al fondo ad utenti su attivazione autonoma del Servizio Sociale Professionale e dietro presentazione di apposita relazione ed è stata allargata la composizione della commissione prevedendo la partecipazioni di più assistenti sociali e di un referente amministrativo assegnato all'ufficio casa, settore strettamente connesso al settore dei servizi sociali;

Preso atto della situazione di emergenza in atto da marzo 2020 in seguito all'insorgere dell'epidemia da covid-19 e delle varie disposizioni governative atte a sostenere le fasce più deboli della popolazione al fine di limitare le dannose conseguenze economiche derivanti dallo stato di emergenza ancora in atto;

Preso atto che la nostra amministrazione comunale ha varato una serie di

interventi al fine del contenimento e della gestione della suddetta emergenza epidemiologica; sia nell'immediato attraverso la convenzione con Fondazione Caritas per offrire prodotti alimentari e per l'igiene e buoni spesa alla popolazione indigente sia successivamente attraverso lo stanziamento di nuove risorse in bilancio incrementando il cap. 254520/17 che passa da 50.000,00 euro a 299.100,00 euro;

Viste le delibere del Consiglio Comunale n. 71 del 30/07/2020 "Variazione n. 2 del Programma Triennale OOPP 2020-2021-2022" e n. 72 del 30/07/2020 "Assestamento generale del bilancio 2020-2022 ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e variazione del Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2020-2022";

- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 30/07/2020 Variazione al piano esecutivo di gestione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, D.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto opportuno, in seguito a riunioni operative, monitoraggi e approfondimenti con il Servizio Sociale Professionale di Scandicci, rivedere i requisiti di accesso e la tipologie di interventi riconducibili al fondo di solidarietà attuando una sua rimodulazione;

Preso atto che in data 05/10/2020 è stato sottoscritto un accordo dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, dalle rispettive organizzazioni dei pensionati e dal Sindaco di Scandicci per ampliare l'ambito di applicazione del Fondo di Solidarietà in considerazione delle fattispecie emerse in seguito all'emergenza Covid-19;

Dato atto che la proposta è stata presentata e concordata all'interno di un tavolo di lavoro con le Organizzazioni Sindacali territoriali in data 2 settembre 2020 e dopo è intercorsa una fase di confronto e approfondimento che ha portato alla redazione dell'accordo definitivo sottoscritto il 05/10/2020;

Ritenuto opportuno individuare i seguenti requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà:

1) residenza nel Comune di Scandicci;

2) presenza di almeno uno dei successivi requisiti familiari:

2.1) situazione lavorativa:

- a) nuclei familiari con un componente disoccupato da non più di 18 mesi o iscritto nelle liste di disoccupazione da oltre 18 mesi;
- b) nuclei familiari con un componente in Cassa Integrazione, soggetto ad altri ammortizzatori sociali o colpiti da sospensione di lavoro derivati dai provvedimenti del Covid-19;
- c) nuclei familiari con un componente con contratto a chiamata, stagionale o libero professionista o collaborazione sportiva che abbia

visto ridotta l'attività lavorativa per una percentuale pari o superiore al 30% previa relazione del Servizio Sociale Professionale.

2.2) nuclei con un componente di età superiore a 65 anni che deve sostenere una spesa straordinaria medica o di manutenzione della prima casa;

2.3) nuclei monogenitoriali (in seguito ad un atto di separazione legale o alla mancanza di uno dei due genitori).

3) presenza dei successivi requisiti economici:

- a) possesso di una Attestazione Isee in corso di validità (ordinaria o corrente, per minori in caso di nuclei monogenitoriali) pari o inferiore a € 13.000,00;
- b) un patrimonio mobiliare non superiore a € 10.000,00;
- c) un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, di importo inferiore o uguale a € 20.000,00.

Ritenuto opportuno altresì prevedere la possibilità di segnalazioni dirette dal Servizio Sociale Professionale in cui, pur in mancanza di uno o più dei requisiti di cui ai punti precedenti, è importante intervenire a sostegno del nucleo preso in carico. Tali domande verranno presentate direttamente dalle assistenti sociali corredate da apposita relazione professionale. Tali segnalazioni non potranno superare come ammontare il 50% del budget annuo (salvo a fine anno arrivare ad esaurire il fondo stanziato);

Dato atto che l'importo del contributo, da erogare sarà stabilito in considerazione delle seguenti tipologie di spesa che l'utente non riesce a sostenere:

- arretrati affitto (da pagare al proprietario/ Casa SpA);
- ratei mutuo per la prima casa;
- caparra per nuovo affitto (da pagare al proprietario del nuovo alloggio);
- spese condominiali arretrate (dell'anno in corso se spese straordinarie – solo di anni precedenti se spese ordinarie – da pagare ad amministratore di condominio);
- utenze di luce, gas e acqua non saldate;
- arretrati rette servizi educati e mensa scolastica (di coloro che hanno presentato regolarmente Attestazione Isee ai Servizi Educativi) da compensare con mancate entrate;
- spese straordinarie (quali: spese mediche e spese di manutenzione straordinaria della prima casa- da pagare direttamente al beneficiario del contributo. In questo caso, in sede di presentazione della domanda, occorre disporre di un preventivo e, prima della liquidazione del contributo, aver pagato almeno una quota di acconto);

Preso atto che l'importo massimo erogabile è pari a euro 2.500,00 e su indicazione del SSP Servizio Sociale Professionale tale importo potrà essere liquidato in più tranches previo specifico progetto condiviso;

Considerato opportuno, pur mantenendo il suddetto contributo il carattere dell'eccezionalità, prevedere la possibilità di ulteriori accessi al fondo nel caso in cui permane la presenza dei requisiti richiesti senza delineare un limite temporale;

Preso atto della necessità di procedere alla rimodulazione del modello di domanda di accesso al Fondo di Solidarietà alla luce delle nuove introduzioni previste dall'accordo sindacale sottoscritto in data 05/10/2020 e al suo successivo inserimento nel sito istituzionale;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime;

#### DELIBERA

1) Di confermare l'operatività del Fondo di Solidarietà come strumento a sostegno delle nuove tipologie di fragilità emerse a livello locale e rilevate dal Servizio Sociale Professionale Territoriale indicando le successive nuove Linee Guida relative ai requisiti di accesso al fondo e alla individuazione delle varie spese documentabili per le quali l'amministrazione prevede l'erogazione del contributo;

2) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, i seguenti requisiti di accesso al Fondo di Solidarietà:

1) residenza nel Comune di Scandicci;

2) presenza di almeno uno dei successivi requisiti familiari:

2.1) situazione lavorativa:

a) nuclei familiari con un componente disoccupato da non più di 18 mesi o iscritto nelle liste di disoccupazione da oltre 18 mesi;

b) nuclei familiari con un componente in Cassa Integrazione, soggetto ad altri ammortizzatori sociali o colpiti da sospensione di lavoro derivati dai provvedimenti del Covid-19;

c) nuclei familiari con un componente con contratto a chiamata, stagionale o libero professionista o collaborazione sportiva che abbia visto ridotta l'attività lavorativa per una percentuale pari o superiore al 30% previa relazione del Servizio Sociale Professionale.

2.2) nuclei con un componente di età superiore a 65 anni che deve sostenere una spesa straordinaria medica o di manutenzione della prima casa;

2.3) nuclei monogenitoriali (in seguito ad un atto di separazione legale o alla mancanza di uno dei due genitori).

3) presenza dei successivi requisiti economici:

- possesso di una Attestazione Isee in corso di validità (ordinaria o corrente, per minori in caso di nuclei monogenitoriali) pari o inferiore a € 13.000,00;
- un patrimonio mobiliare non superiore a € 10.000,00;
- un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, di importo inferiore o uguale a € 20.000,00.

3) Di autorizzare la concessione di contributi anche su attivazione autonoma del Servizio Sociale Professionale per situazioni in cui, pur in mancanza di uno o più dei requisiti di accesso previsti, è importante intervenire a sostegno del nucleo preso in carico. Tali domande verranno presentate direttamente dalle assistenti sociali corredate da apposita relazione professionale. Tali segnalazioni non potranno superare come ammontare il 50% del budget annuo (salvo a fine anno arrivare ad esaurire il fondo stanziato);

4) Di dare atto che l'importo del contributo da erogare sarà stabilito in considerazione delle seguenti tipologie di spesa che l'utente non riesce a sostenere:

- arretrati affitto (da pagare al proprietario/ Casa SpA);
- ratei mutuo per la prima casa;
- caparra per nuovo affitto (da pagare al proprietario del nuovo alloggio);
- spese condominiali arretrate (dell'anno in corso se spese straordinarie – solo di anni precedenti se spese ordinarie – da pagare ad amministratore di condominio);
- utenze di luce, gas e acqua non saldate;
- arretrati rette servizi educati e mensa scolastica (da compensare con mancate entrate);
- spese straordinarie (quali: spese mediche e spese di manutenzione straordinaria della prima casa- da pagare direttamente al beneficiario del contributo. In questo caso, in sede di presentazione della domanda, occorre disporre di un preventivo e, prima della liquidazione del contributo, aver pagato almeno una quota di acconto);

5) Di dare atto che l'importo massimo erogabile è pari a euro 2.500,00 su indicazione del SSP Servizio Sociale Professionale tale importo potrà essere liquidato in più tranches previo specifico progetto condiviso;

6) Di dare atto che i relativi atti di impegno per l'erogazione dei contributi di cui

sopra verranno assunti con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona fino alla concorrenza dello stanziamento del Fondo di Solidarietà per l'anno 2020 al Cap. 254520/17 "Fondo anticrisi per famiglie" Missione 12 – Programma 04 V Liv 1040202999 in seguito alle rilevanze emerse in sede di stesura dei verbali della commissione di valutazione;

7) Di procedere alla rimodulazione del modello di domanda di accesso al Fondo di Solidarietà alla luce delle nuove introduzioni previste dall'accordo sindacale sottoscritto in data 05/10/2020 e al suo successivo inserimento nel sito istituzionale;

8) Di demandare conseguentemente al Dirigente Settore Servizi alla Persona l'attuazione di quanto sopra deliberato dandone ampia informazione alla cittadinanza in qualità anche di Responsabile del Procedimento ai sensi degli art. 4 e ss. della legge 241/90 cui si trasmette il presente atto per gli adempimenti consequenziali;

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime,

DELIBERA

9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

... omissis...



Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

***F.to Dott.ssa Patrizia Landi***

IL SINDACO

***F.to Sandro Fallani***